

**REGOLAMENTO (CE) N. 1257/94 DELLA COMMISSIONE**

del 31 maggio 1994

**recante fissazione di quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli di importazione di banane nella Comunità nel terzo trimestre del 1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,  
considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/94<sup>(4)</sup>, sono fissati quantitativi indicativi per il rilascio di titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario, in base al bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni della Comunità, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che è opportuno stabilire un quantitativo indicativo per il terzo trimestre del 1994 in base all'analisi del mercato possibile oggi; che appare opportuno fissare tale quantitativo indicativo in funzione della media dei quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel corso dello stesso periodo negli anni 1988-1992, prevedendo nel contempo una certa progressione in modo da permettere l'apertura armoniosa e graduale del mercato ed una maggiore fluidità degli scambi all'interno della Comunità;

considerando che, con le stesse finalità, occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B può chiedere per il terzo trimestre 1994 e, d'altro lato, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il terzo trimestre del 1994;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il terzo trimestre del 1994, a 550 000 tonnellate.

*Articolo 2*

Per il terzo trimestre 1994, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 29 % del quantitativo annuo complessivo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

*Articolo 3*

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati, per il terzo trimestre del 1994, al 30 % dei quantitativi tradizionali fissati per ciascuna origine nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 65.